

Codice A1617A

D.D. 25 novembre 2022, n. 677

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico inerenti la sostituzione e il potenziamento delle linee M.T. Valle Anzasca - RIF. TICA 232691046 - 242383434 - T0015946 - T0052154 - T0100464 - T0219242 - T0365760 - T0575170 - T0675993 - Richiedente: ECA S.p.a. (P. IVA/C.F. 00897550034/01639400033)



ATTO DD 677/A1617A/2022

DEL 25/11/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico inerenti la sostituzione e il potenziamento delle linee M.T. Valle Anzasca - RIF. TICA 232691046 – 242383434 - T0015946 - T0052154 - T0100464 - T0219242 - T0365760 - T0575170 - T0675993 - Richiedente: ECA S.p.a. (P. IVA/C.F. 00897550034/01639400033)

Vista l'istanza di autorizzazione presentata dalla Soc. ECA S.p.a. (P.IVA. 00897550034) con sede legale in Via Fabbri 42 a Villadossola (VB) per la realizzazione di interventi di "sostituzione e potenziamento linee m.t. Valle Anzasca - Rif. TICA 232691046 – 242383434 - T0015946 - T0052154 - T0100464 - T0219242 - T0365760 - T0575170 - T0675993" sulle superfici catastali indicate in progetto ricadenti nei territori dei Comuni di Pieve Vergonte, Piedimulera, Calasca Castiglione, Bannio Anzino, Ceppo Morelli e Macugnaga (VB).

Effettuata l'istruttoria tecnica degli elaborati progettuali allegati all'istanza, finalizzata a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 8 L.r. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla costituzione della cauzione nella misura minima di € 1.000,00, prima dell'inizio dei lavori, a favore della Regione Piemonte e inviare copia dell'attestato del versamento al Settore scrivente;
- il richiedente è tenuto, altresì, ad effettuare il rimboschimento previsto dall'art. 9 c. 1 L.r. 45/89 di una superficie pari a quella trasformata o modificata o al versamento del corrispettivo pari a € 216,31.

Ritenuto di autorizzare la Società ECA S.p.a. (P.IVA. 00897550034) a realizzare l'intervento di sostituzione e potenziamento linee m.t. Valle Anzasca - Rif. TICA 232691046 – 242383434 - T0015946 - T0052154 - T0100464 - T0219242 - T0365760 - T0575170 - T0675993 nei territori dei

Comuni di Pieve Vergonte, Piedimulera, Calasca Castiglione, Bannio Anzino, Ceppo Morelli e Macugnaga (VB), su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni relative agli aspetti forestali ed idrogeologici formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" la Società ECA S.p.a. (P. IVA/C.F. 00897550034/01639400033), con sede legale in in Via Fabbri 42 a Villadossola (VB) a realizzare gli interventi di sostituzione e potenziamento linee m.t. Valle

Anzasca - Rif. TICA 232691046 – 242383434 - T0015946 - T0052154 - T0100464 - T0219242 - T0365760 - T0575170 - T0675993, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici nei territori dei Comuni di Pieve Vergonte, Piedimulera, Calasca Castiglione, Bannio Anzino, Ceppo Morelli e Macugnaga (VB) catastalmente ubicate come riportato nella documentazione tecnica allegata all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

1. le opere devono essere realizzate in conformità degli elaborati progettuali prodotti e delle seguenti prescrizioni tecniche e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore scrivente;
2. in fase di realizzazione dell'opera, per i vari litotipi affioranti o messi alla luce dagli scavi, dovrà essere verificata la corrispondenza tra le caratteristiche geomeccaniche/geotecniche reali e quelle assunte in progetto. Qualora i parametri reali risultassero peggiori di quelli progettuali, dovranno essere sospesi i lavori e, a cura del geologo, dovrà essere trasmessa agli Enti competenti una relazione che esponga le soluzioni tecniche adeguatamente rimodulate al fine di ottenere l'autorizzazione;
3. qualora, in corso d'opera, si verificano scavi o riporti più significativi di quelli indicati nel progetto e di conseguenza sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione di qualsiasi natura, oltre a quelle previste in progetto o di dimensioni superiori alle stesse, occorrerà, a seguito degli approfondimenti geotecnici del caso, inviare allo scrivente Ufficio una relazione esplicativa al fine di ottenere l'autorizzazione;
4. in fase esecutiva, ogni eventuale variazione, anche solo ipotizzabile, di quanto considerato nella relazione geologica allegata al progetto autorizzato, dovrà essere prontamente comunicata al geologo il quale dovrà prevedere gli eventuali accorgimenti necessari;
5. deve sempre essere assicurata la regimazione delle acque meteoriche e superficiali, evitando il determinarsi di fenomeni di ristagno delle acque, di permeazione delle stesse nel terreno e di erosione nelle aree oggetto di intervento ed in quelle limitrofe;
6. dovrà essere garantita, durante tutte le fasi di realizzazione dell'opera, la stabilità dei fronti di scavo, provvedendo, qualora il Direttore dei lavori lo ritenga necessario, anche alla predisposizione di idonee opere provvisorie;
7. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle e dovrà anche essere assolutamente eliminato il rischio di rotolamento, anche accidentale, verso il basso, con particolare riguardo ai tratti sovrastanti edifici, strade, piste ed infrastrutture in genere;
8. in nessun caso dovranno essere depositati materiali di qualsiasi natura nei pressi di corsi d'acqua, canali, impluvi, linee di deflusso e/o linee di ruscellamento di acque superficiali;
9. i terreni movimentati in attesa di riutilizzo dovranno essere adeguatamente stoccati in modo da garantire la stabilità dello stesso deposito e dell'area in cui è posizionato, avendo cura di non interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, aree a tergo delle opere di sostegno, ecc);
10. l'eventuale materiale in eccedenza dovrà essere gestito ai sensi e nel rispetto delle vigenti normative;
11. gli eventuali scavi e riporti e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle;
12. dovrà essere previsto al termine dei lavori il rimodellamento morfologico e il ripristino vegetativo delle aree destinate al deposito temporaneo delle attrezzature, dei materiali da scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo;
13. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa preventivamente una relazione esplicativa agli Enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
14. occorrerà attenersi scrupolosamente alle risultanze e indicazioni contenute nella documentazione di progetto e nella relazione geologica;
15. i lavori potranno essere iniziati solo a seguito del versamento deposito cauzionale e del pagamento degli oneri di rimboschimento. Il deposito cauzionale verrà restituito, a richiesta

dell'interessato, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e del rispetto delle prescrizioni impartite;

16. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti norme in materia.

La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 60 mesi dalla data della presente e pertanto, i lavori dovranno essere conclusi entro tale lasso di tempo. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi alla loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
3. è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa.
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.
5. Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :
 - procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.
 - sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

6. Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al

competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

I Funzionari estensori
Geol. Salvatore MAIMONTE
Dott. For. Federico PELFINI

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro